

**Sentenza del 08/08/2005 n. 16729 - Corte di Cassazione****Intitolazione:**

Irpef - Redditi di capitale - Imputazione - Societa' per azioni a ristrettissima base azionaria - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Artt. 41 e 42 (ora artt. 44 e 45) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

**Massima:**

Nel caso di societa' a ristretta base sociale, e' ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiche' il fatto noto non e' costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della societa', ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarieta' e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.

**Testo:**

## Motivi della decisione

Il ricorso e' manifestamente fondato. Questa Suprema Corte ha piu' volte affermato che "nel caso di societa' a ristretta base sociale, e' ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiche' il fatto noto non e' costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della societa', ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarieta' e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale" (Cass. n. 7174/2002; n. 7564/2003; n. 14006/2003; n. 16885/2003). Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata. Ricorrendone le condizioni la causa puo' essere decisa nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte suprema di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.